



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 30/01/2003

REGOLAMENTO REGIONALE 28gennaio 2003, n.1 "Sospensione Regolamento Regionale n.04/2001 e direttive ai comuni".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella prima parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;

Vista la L.R.4/8/1999, n.24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.114/98;

Visto il Regolamento Regionale n.4 del 20marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Vista l'art.5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.8 del 28/1/2003 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita con le direttive da fornire ai comuni:

EMANA

Il seguente Regolamento

"Sono sospesi fino al 30aprile 2003 gli effetti dell'art.5 del Regolamento Regionale n.4/01. Entro il termine di 60giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i comuni che intendono prevedere la possibilità di insediare grandi strutture di vendita individuano, con delibera di C.C., il "piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione" che riporti le aree idonee, articolate per le diverse tipologie di insediamento. Tale delibera deve essere trasmessa per conoscenza alla Regione al fine di poter valutare gli effetti cumulativi e generare concorrenza tra le aree. Le aree idonee per le diverse tipologie devono comunque rispondere ai requisiti minimi di compatibilità territoriale e urbanistica".

Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, li 28gennaio 2003

RAFFAELE FITTO